

DELIBERA N. 324/11/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL FASCICOLO N. 113/11/ -CRC
NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RTV 38 S.P.A. (EMITTENTE PER LA
RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE RTV38) PER LA VIOLAZIONE
DELL'ARTICOLO 37 , COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N.
177 INTEGRATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2010, N. 44**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 20 dicembre 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante *Testo Unico della radiotelevisione*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 – Supplemento Ordinario n. 150/L, come successivamente modificato ed integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante *Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 novembre 1981, n. 329 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il *Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*, approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge della Regione Toscana del 25 giugno 2002, n.22, recante “Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni – Co.re.com.”;

VISTA la delibera 52/99/CONS recante *Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*;

VISTA la delibera 53/99/CONS recante *Approvazione del regolamento relativo alla*

definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni;

VISTO l'accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e la Conferenza dei presidenti dell'assemblea dei consigli regionali e delle province autonome;

VISTA la delibera 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante *Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale;*

VISTA la delibera 444/08/CONS recante *Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome*

VISTO l'atto del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com) della Toscana datato 9 agosto 2011, n. CONT/12/2011, notificato alla società il 10 agosto 2011, nel quale si accerta la violazione dell'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per il superamento di interruzioni pubblicitarie effettuate durante la trasmissione sull'emittente televisiva locale RTV38, esercita dalla società RTV 38 S.p.A., con sede legale in Figline Valdarno, Firenze, via Fiorentina n. 96, del film *Scandali nudi* il 30 settembre 2010, suddiviso in due tempi, il primo con inizio alle ore 11.34 e termine alle ore 12.21 e il secondo tempo iniziato alle ore 12.27 e terminato alle ore 13.20. Durante il primo tempo, della durata lorda di 47 minuti, è stata trasmessa una sola interruzione pubblicitaria, un'altra è stata trasmessa all'interno dell'intervallo tra i due tempi, mentre nel secondo tempo (durata 53 minuti) ne sono state trasmesse due, per un totale di 4 break pubblicitari;

RILEVATO che la società, a seguito dell'audizione tenutasi il 14 settembre 2011, ha inviato le memorie difensive il 20 settembre 2011, con nota prot. n. 15103/1.11.12.7, nelle cui argomentazioni dichiara di essersi attenuta ai criteri espressi dal comma 6 dell'art.34 del decreto legislativo n. 177/05 e non alla norma contestata, nell'inserimento del numero di interruzioni pubblicitarie all'interno del citato film *Scandali nudi*;

RILEVATO che il Corecom Toscana con propria nota, protocollata dall'Autorità il 20 ottobre 2011, al n. 56859, ha proposto l'archiviazione del procedimento relativo alla violazione dell'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, contestata alla Società per le quattro interruzioni pubblicitarie effettuate durante la trasmissione del film *Scandali nudi*;

RITENUTO di poter accogliere le argomentazioni difensive proposte dalla società esercente l'emittente in ambito locale, soggetta alla disciplina del rispetto dell'articolo 37, comma 6 per l'inserimento delle interruzioni pubblicitarie durante la trasmissione di opere cinematografiche, e non come erroneamente contestato, quella riferita alle emittenti a diffusione nazionale di cui all'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

TENUTO CONTO che l'art. 37, comma 6 del decreto legislativo 177/05 *<Alle emittenti televisive, anche analogiche, in ambito locale le cui trasmissioni siano destinate unicamente al territorio nazionale, ad eccezione delle trasmissioni effettuate in interconnessione, in deroga alle disposizioni di cui alla direttiva 89/552/CEE, e successive modificazioni, in tema di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali, sono consentite, oltre a quelle inserite nelle pause naturali delle opere medesime, due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo indipendentemente dalla durata delle opere stesse; per le opere di durata programmata compresa tra novanta e centonove minuti sono consentite analogamente due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo; per le opere di durata programmata uguale o superiore a centodieci minuti sono consentite tre interruzioni pubblicitarie più una interruzione supplementare ogni trenta minuti di durata programmata ulteriore rispetto a centodieci minuti > ;*

RILEVATA la corretta applicazione del numero di interruzioni effettuate durante il film *Scandali nudi* il 30 settembre 2010, che risultano essere state in numero inferiore rispetto al numero consentito nel rispetto dell'articolo 37, comma 6, del decreto legislativo n. 177/05;

RITENUTA, pertanto, meritevole di accoglimento la proposta del Corecom Toscana;

RITENUTO, pertanto, di non dover dare ulteriore corso al procedimento per insussistenza della contestata violazione dell'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 come integrato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello relatori ai sensi dell'articolo 29 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

L'archiviazione del procedimento istruito dal CORECOM TOSCANA di cui al fascicolo n. 113/11/VF-CRC nei confronti della Società RTV 38 S.p.A., per le motivazioni di cui in premessa.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli 20 dicembre 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola